

Linee guida per richiesta pagamenti di spese legali

INTRODUZIONE

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di ottimizzare il procedimento di pagamento di spese legali derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti del Comune di Firenze.

Sommario

1. Obiettivo delle linee guida

2. Soggetti destinatari

- 2.1. Soggetti difesi in proprio
- 2.2. Soggetti difesi da legale difensore
- 2.3. Legale difeso in proprio
- 2.4. Legale nominato distrattario

3. Modalità di richiesta pagamento

- 3.1. Email
- 3.2. Pec
- 3.3. Posta ordinaria
- 3.4. Notifica

4. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento compresa la sua quantificazione

- 4.1. Dati anagrafici
- 4.2. Regime fiscale avvocato di cui al punto 2.2
- 4.3. Quantificazione rimborso

5. Modalità effettuazione del pagamento

- 5.1. Tesoreria

5.2. Bonifico bancario

6. Moduli

6.1. Privato

6.2. Legale difensore

6.3. Avvocato in proprio

6.4. Avvocato distrattario

1. Obiettivo delle linee guida

Le presenti linee guida sono predisposte dalla Direzione Avvocatura del Comune di Firenze con lo scopo di facilitare i cittadini e i legali difensori, in caso di sentenze a loro favorevoli che dispongono il rimborso delle **spese legali di giudizio** da parte del Comune di Firenze.

Si evidenzia che la Direzione Avvocatura è competente **unicamente per il procedimento di pagamento delle spese legali derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo e delineano l'attività che la Direzione mette in atto per l'esecuzione di tali pagamenti.**

Le presenti linee guida pertanto non disciplinano il pagamento delle spese in conto capitale ed interessi.

Il procedimento si conclude nel termine di 120 giorni così come disposto dall'**art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669** (convertito con L. 28.2.97 n. 30 e successive modificazioni) secondo cui *“Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrari aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.”*

2. Soggetti destinatari

I soggetti che hanno ottenuto una sentenza favorevole da parte dell'Autorità giudiziaria competente, con condanna alle spese di giudizio a carico del Comune di Firenze, potranno procedere alla richiesta di pagamento.

Le tipologie di soggetti sono le seguenti:

2.1 Soggetti difesi in proprio

Persone fisiche o giuridiche che si siano difese in proprio, senza il patrocinio di un Legale, nei casi consentiti dall'ordinamento.

2.2 Soggetti difesi da legale difensore

Persone fisiche o giuridiche che si siano avvalse, per la propria difesa, di un legale difensore che provvederà alla richiesta delle somme liquidate.

Anche laddove la richiesta di pagamento pervenga (come di solito avviene) dal legale difensore, il pagamento avverrà comunque in favore della parte vittoriosa, a titolo di rimborso spese di lite sostenute.

2.3 Legale difeso in proprio

Avvocato che si sia difeso in proprio ai sensi dell'art. art. 86 c.p.c.

In tale caso il pagamento delle spese di giudizio assume la natura di pagamento di prestazione professionale e, come tale, potrà avvenire soltanto dietro emissione di relativa **fattura elettronica** che sarà richiesta dalla Direzione Avvocatura prima dell'atto di liquidazione della somma dovuta.

2.4 Distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 cpc: legale distrattario

Difensore con procura che, ai sensi dell'art. 93 cpc, abbia chiesto ed ottenuto dal Giudice, nella stessa sentenza di condanna alle spese, la distrazione in suo favore e degli altri eventuali difensori degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipato.

Così come precisato dall'Agenzia delle Entrate (si vedano in particolare risoluzione n. 106 del 19.9.2006 e circolare n. 203/E/1994) in caso di "*sentenza con condanna delle spese con distrazione a favore del legale (pagamento dell'ente direttamente a quest'ultimo).....ai fini Iva l'avvocato emetterà fattura sempre nei confronti del proprio cliente, già quietanzata a saldo, con evidenziazione che il pagamento è stato effettuato dal soccombente, a ciò vincolato per effetto della condanna contenuta nella sentenza".*

In altre parole, la Direzione Avvocatura prima del pagamento delle spese richiederà all'Avvocato di trasmettere **una fattura intestata al suo cliente, riportante la seguente esplicita dicitura** "*Il pagamento sarà effettuato dal Comune di Firenze soccombente, in virtù della distrazione disposta nella sentenza n.____ del _____, che provvederà anche al versamento della ritenuta d'acconto*".

3. Modalità di richiesta pagamento

La richiesta di pagamento delle spese legali potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

3.1. Email

La richiesta di spese legali potrà avvenire tramite e-mail al seguente indirizzo:
ufficiocontabilita.avvocatura@comune.fi.it

3.2. Pec

La richiesta di spese legali potrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: contabilita.avvocatura@pec.comune.fi.it.

3.3. Posta ordinaria

La richiesta di spese legali potrà avvenire anche a mezzo posta ordinaria da inviare al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Direzione Avvocatura – Palazzo Vecchio Piazza della Signoria – Firenze 50122.

3.4. Notifica

La notifica della sentenza è la sola modalità di legge che permette alla parte vittoriosa, trascorsi inutilmente 120 giorni dal perfezionarsi della notifica, di attivare la fase esecutiva.

4. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento

4.1 Dati anagrafici

Per provvedere al pagamento saranno necessari i seguenti dati della parte vittoriosa:

- Cognome e nome
- Codice fiscale/partita IVA
- Residenza o domicilio eletto ai fini del pagamento
- Indirizzo e-mail/PEC per inviare comunicazioni o, in alternativa, recapito telefonico.

4.2 Regime fiscale avvocato di cui al punto 2.2 – 2.3 – 2.4

Sarà necessario conoscere se il legale difensore di cui ai punti precedenti, si avvalga o meno del regime fiscale agevolato (Art. 1 comma 100 della L. n. 244/2007 *contribuenti minimi*, così come prorogato dall'art. 10 comma 12 undecies del D.L. 192/2014 conv. in Legge n. 11/2015), al fine di verificare se l'importo da corrispondere comprenda o meno l'importo ai fini IVA.

4.3 Quantificazione rimborso

Il rimborso sarà effettuato in base al dispositivo del titolo esecutivo, a cui saranno aggiunti gli oneri di legge, laddove dovuti, e come previsti dai "*parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia*" in vigore al momento dell'emissione della sentenza.

Per quanto riguarda il rimborso IVA, non sarà dovuto in favore di soggetto che ne effettua la rivalsa, né in caso di regime fiscale agevolato del legale difensore (LEGGE 244/2007 *contribuenti minimi* Art. 1 comma 100 e ss.mm.).

5. Modalità effettuazione del pagamento

La Direzione Avvocatura provvederà a predisporre gli adempimenti amministrativi necessari alla liquidazione delle somme dovute a titolo di spese legali in esecuzione delle sentenze di cui sopra, disponendo l'effettivo pagamento in favore della controparte, secondo una delle seguenti modalità:

5.1 Riscossione presso tesoreria

Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, salvo patto contrario (e salvo il rispetto delle norme per i pagamenti superiori a mille euro) il pagamento dei debiti pecuniari delle Pubbliche Amministrazioni, si effettua **presso gli Uffici di tesoreria dell'Amministrazione debitrice, in virtù delle norme di contabilità pubblica.**

La Direzione Avvocatura trasmetterà comunicazione di emissione del relativo mandato di pagamento da parte della Direzione Risorse Finanziarie, con la quale il beneficiario potrà recarsi ad incassare la somma presso la Tesoreria del Comune di Firenze, che attualmente è la Banca CR Firenze (ossia presso qualsiasi agenzia del suddetto istituto bancario).

5.2 Bonifico bancario

Il pagamento tramite bonifico potrà essere disposto **su richiesta scritta del creditore** (ed in ogni caso per pagamenti di importi superiori ai 1000,00 euro ai sensi del D.L. 201/2011 cd. manovra salva Italia, conv. con L. 214/2011) che, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 27/2/2003 n. 97, ne sopporterà le relative spese (ad oggi pari ad € 1,00 e € 3 fuori sede).

Seguono modelli richiesta pagamento.

Firenze, li 25 giugno 2015